

COMUNE DI RICENGO

Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO:
CONTROVERSIA INWIT-COMUNE LOCAZIONE IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE.
ADOZIONE PROPOSTA DI TRANSAZIONE**

L'anno duemilaventitre addì 28 del mese di novembre alle ore 20,35 nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta comunale.

- | | |
|------------------------|-------------|
| 1. ROMANENGHI Feruccio | - Sindaco |
| 2. DAGHETTI Giuliano | - Assessore |
| 3. ASSANDRI Rosa | - Assessore |

Presenti n. 3

Assenti n. 0

Partecipa il Dottor Alesio Massimiliano, Segretario Comunale, che redige il presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza il Signor Romanenghi Feruccio in qualità di Sindaco ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- In data 19 luglio 2017, veniva sottoscritto fra il Comune di Ricengo e la Soc. **Vodafone Italia Spa**, un contratto di locazione di immobile destinato ad uso diverso dall'abitazione, con durata di 9 anni e con un importo di canone annuo fissato in € 8.500.00, onnicomprensivo di eventuali altri canoni, in caso di aggiunta di altri operatori. Scadenza del contratto: 12 luglio 2026.
- Il contratto di locazione ha ad oggetto un immobile comunale, costituito da un terreno di mq 42 circa, catastalmente censito al NCEU di Ricengo, Foglio 4, Mappale 218 parte e 226 parte. Siffatto immobile viene utilizzato, nell'ambito del contratto di locazione, come sede dell'impianto radio base per telefonia mobile (servizi di telecomunicazione).
- In data 8 agosto 2019, Vodafone Italia Spa presentava una proposta, fondata su di una stravagante interpretazione della normativa applicabile al contratto in essere. Precisamente, Vodafone richiedeva, secondo la sua prospettazione, in luogo della prevista (dal contratto di locazione) corresponsione del canone annuale di € 8.500,00, l'applicazione della tariffa agevolata Cosap/Tosap, ai sensi degli artt. 93, c.2, D.Lgs. n. 259/2003 e 63, comma 2, lett. e), e lett. f), D.lgs. n. 446/1997 (*Ciò premesso, si chiede alla Vostra spett.le Amministrazione di fornire le proprie determinazioni in merito alle modalità di applicazione della normativa vigente, avvisando che, nelle more della suddetta determinazione da parte del Vs. Ente e della relativa comunicazione a Vodafone, nonchè in caso di Vs. perdurante inerzia nel conformarVi al dettato normativo, la scrivente società corrisponderà dalla prossima scadenza utile, a titolo di canone di occupazione, l'importo di € 516,46, previsto quale criterio residuale dall'art. 63 D.Lgs. n. 446/97*).
- Il Comune, con un'articolata ed esaustiva nota di risposta, rigettava la proposta, in quanto la pretesa di applicare la normativa implicante la tariffa agevolata, è infondata. Ciò per insussistenza dei necessari presupposti. Precisamente: - il bene non rientra nel patrimonio indisponibile, ma in quello disponibile; - il rapporto fra le parti non ha natura concessoria, ma contrattuale, in quanto è stato stipulato un contratto di locazione. A tal riguardo, occorre ricordare che il Comune, nella nota di risposta e di rigetto dell'infondata proposta, ben evidenziava una chiara e favorevole pronuncia del Tribunale di Torino¹, avente ad oggetto una fattispecie completamente simile alla nostra e presentante, come parti in causa, un Comune (il Comune di Pianezza) e proprio Vodafone Italia spa. La sentenza del Tribunale demoliva le argomentazioni, avanzate a sostegno della rigettata proposta. Il Tribunale di Torino statuì quanto segue: - La porzione di terreno e gli impianti sono situati in un'area costituente patrimonio disponibile del Comune e, quindi, soggetto a rapporti e contratti di diritto privato (similmente alla nostra fattispecie); - La destinazione di un bene ad un pubblico servizio non è di per sé sufficiente ad annoverarlo nel patrimonio indisponibile, occorrendo altresì una specifica manifestazione di volontà dell'ente mediante l'adozione di un "atto amministrativo" da cui risulti il suo intendimento espresso di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio². Nella nostra concreta fattispecie (come anche nel caso esaminato dal Tribunale di Torino), manca

¹ VIII^a sezione civile, sentenza n. 5059, del 31 ottobre 2018.

² Il Tribunale torinese fa giustamente riferimento ad una più che consolidata giurisprudenza, secondo la quale per rivestire il carattere e la funzione di "bene patrimoniale indisponibile" un bene pubblico deve presentare due puntuali requisiti. Precisamente, non solo la destinazione ad un pubblico servizio, ma anche una chiara ed univoca manifestazione di volontà da parte dell'ente pubblico. In mancanza di tali due indispensabili presupposti, il bene pubblico non può che ricadere nel patrimonio "disponibile" e, come tale, assoggettato alla disciplina civilistica. In tal senso, occorre tener conto, oltre che dell'ampia giurisprudenza, sia civile che amministrativa, contenuta nella pronuncia dei giudici torinesi, anche della più recente sentenza della Cassazione Civile: "Per la declassificazione di un bene patrimoniale indisponibile e la conseguente regressione al patrimonio disponibile, occorre una

completamente una manifestazione di "volontà provvedimentale" del Comune. In altri termini, i rapporti fra le parti, sono stati disciplinati da un contratto, non da un provvedimento amministrativo. La volontà del Comune si è espressa, si è manifestata non con un provvedimento amministrativo, ma con un inequivoco strumento privatistico: un contratto di locazione, liberamente stipulato con la Vodafone³.

- A partire dall'anno 2020, la Soc. Vodafone Italia Spa non ha più corrisposto i dovuti canoni contrattuali, pur a fronte dei solleciti del Comune.

RICORDATO che il contratto di locazione, e più precisamente l'art. 3-bis (canone) prevede quanto segue: *"il mancato pagamento di una rata del canone (nel caso in questione una quota) determinerà la risoluzione del contratto soltanto dopo che siano decorsi novanta giorni dal ricevimento di espressa richiesta di adempimento"*.

PRESO ATTO che:

- In data 03/07/2020, è stata inviata a Vodafone Italia Spa la comunicazione di *"Risoluzione contratto di locazione per mancato pagamento canone"*.
- A seguito dell'inottemperanza da parte di Vodafone, è stata avviata la procedura di *"sfratto per morosità con contestuale citazione per convalida e istanza per decreto ingiuntivo"*, redatta in data 11/02/2021.
- Vodafone Italia Spa ha comunicato l'avvenuta esecuzione di fusione per incorporazione precisando che, dal 31 marzo 2020, risulta operativa la sola Soc. **Infrastrutture Wireless Italiane SPA (INWIT)** quale riferimento per qualsiasi rapporto riconducibile a Vodafone Towers Srl, anche se sorto precedentemente alla data sopra menzionata.
- La subentrata Soc. INWIT ha proceduto al regolare versamento dei canoni di locazione, sanando la situazione debitoria di Vodafone.
- La controversia giudiziaria si è conclusa nell'ottobre del 2021, con spese compensate, non essendoci più l'oggetto del contendere.

DATO ATTO che:

- Inwit ha pagato regolarmente i canoni dovuti fino al 1° semestre 2022.
- Gli Uffici comunali hanno sollecitato il pagamento dei canoni successivi non versati (2° semestre 2022 e 1° semestre 2023).
- Inwit, a fronte delle ricevute sollecitazioni, non ha pagato gli indicati canoni.
- Gli Uffici comunali hanno intimato, alla Soc. Inwit, il pagamento dei canoni contrattuali non versati (entro il 17/07/2023) per i seguenti periodi: - €. 4.250,00 afferente il semestre 01/07/2022 – 31/12/2022; - €. 4.250,00 afferente il semestre 01/01/2023 – 30/06/2023.

manifestazione di volontà in tal senso espressa dalla P.A. con un atto amministrativo, oltre alla materiale cessazione della destinazione del servizio cui il bene era destinato" (Cassazione civile, sez. II[^], n. 15.621/2018).

³ Chiarissima, a questo punto, è la conclusione del Tribunale di Torino: *"Nella specie, l'occupazione del bene in oggetto non è quindi soggetta né a Tosap né a Cosap bensì soltanto alle comuni regole del diritto privato ai sensi dell'art. 828 del c.c.. La detenzione del bene in oggetto infatti, non consegue ad un' "autorizzazione" o ad una "concessione" amministrativa - entrambe attributive della titolarità passiva della Tosap e della Cosap - bensì ad uno strumento di autonomia negoziale privata, nella specie ad un "contratto di locazione di immobile ad uso non abitativo"*. Puntualmente identico alla nostra concreta fattispecie, ove il Comune di Ricengo e la Vodafone Italia spa hanno, appunto, stipulato, in data 19 luglio 2017, un contratto di locazione di immobile ad uso non abitativo. Pertanto, come ben evidenzia il Tribunale civile torinese: *"Il rapporto tuttora in essere tra le parti non ha natura concessoria bensì contrattuale in quanto trova la sua fonte non già in un atto amministrativo (di concessione) bensì in un contratto di locazione di immobile ad uso non abitativo). Ne consegue l'inapplicabilità nella fattispecie dell'art. 93, comma 2, e dell'art. 88, comma 12, del D.Lgs. 1/8/2003, n. 259"*. Ciò premesso ed acclarato che l'obbligazione in oggetto ha natura contrattuale, ne consegue che, poiché l'entità del canone è stata pattuita ed accettata dalle parti contraenti, Vodafone Italia S.p.A. risulta obbligata al suo pagamento sino alla scadenza naturale del contratto".

- La Soc. Inwit Spa ha presentato, tramite Organismo di mediazione “ADR INTESA”, “ISTANZA DI MEDIAZIONE” l’avvio del procedimento, notificato al Comune in data 14/06/2023 – prot. n. 2084/2023⁴.
- E’ stato incaricato lo studio legale associato “Porchera – Madelli” di Crema, al fine di rappresentare ed assistere il Comune di Ricengo nel procedimento sopra richiamato.

PRESA VISIONE della Nota di precisazioni (allegato n. 1), predisposta dal Responsabile Area Tecnica, con la quale si illustra la **proposta di transazione**, presentata da Inwit. La proposta ha il seguente contenuto:

- a) Stipula di un nuovo contratto di locazione, con validità dal 01/01/2024 per la durata di anni 6 + 6 (scadenza al 31 dicembre 2035), al canone annuale di €. 6.500,00.
- b) Il nuovo contratto di locazione sostituirà quello in essere, avente scadenza in data 12 luglio 2026.
- c) Il saldo dei canoni, maturati e maturandi sino al 31 dicembre 2023, pari ad € 12.750,00, verrà corrisposto prima della stipula del nuovo contratto.
- d) La bozza del nuovo contratto di locazione verrà trasmessa dal legale della soc. Inwit.

PRESA VISIONE, inoltre:

- ✓ Della Relazione Istruttoria, elaborata dal Responsabile Area Tecnica, con la quale si formula adesione alla proposta di transazione, avanzata da Inwit (allegato n. 2).
- ✓ Della Relazione, elaborata dall'avvocato Porchera, con la quale si formula adesione alla proposta di transazione, avanzata da Inwit (allegato n. 3).

RITENUTO di condividere, sulla base delle indicate Relazioni, la proposta di transazione, avanzata da Inwit per le seguenti ragioni:

Non vi è dubbio che il nuovo contratto di locazione verrà stipulato per un canone leggermente inferiore a quello attuale: € 6.500,00 in luogo di € 8.500,00. Tuttavia, occorre tener conto anche di altre considerazioni. In primo luogo, la non adesione alla proposta transattiva potrebbe ingenerare un nuovo contenzioso, il che esporrebbe il Comune a rischi, oltre che al pagamento, quanto meno in termini di anticipazione, delle spese legali. In secondo luogo, il Comune, con il nuovo contratto, si assicura, per un non breve periodo, un canone sicuramente interessante (€ 6.500,00) in un periodo di canoni decrescenti nel settore degli impianti di comunicazione elettronica. Inoltre, il Comune, ad integrazione della proposta, intende introdurre le seguenti clausole: - *Il nuovo contratto di locazione dovrà pienamente confermare la natura solo locatizia e civilistica dei rapporti in essere fra le parti, con esclusiva applicazione di quanto concordato in sede di contratto*; - *Inwit non potrà richiedere, per l'intera durata del nuovo contratto, alcuna diminuzione del canone*.

RICORDATO che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile (chiaramente sintetizzato nel parere n. 108/2018 della Corte dei Conti, sez. controllo Lombardia), vigono i seguenti principi generali in tema di “*potere transattivo dei Comuni*”:

- a) La scelta discrezionale di addivenire alla transazione deve rispondere a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa. Uno degli elementi che l'ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese,

⁴ Occorre ricordare che la legge 9 dicembre 1998 n. 431 art. 2 prevede la mediazione obbligatoria nei contratti di locazione civile e commerciale quali strumenti di risoluzione delle controversie, alternativi alla giustizia, oramai inseriti all'interno del più ampio quadro delle ADR (Alternative Dispute Resolution).

alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali. Nella concreta fattispecie, la convenienza economica appare chiara

- b) La transazione è valida solo se ha ad oggetto diritti disponibili (art 1966, comma 2° c.c.). E' nulla, infatti, la transazione nel caso in cui i diritti che formano oggetto della lite siano sottratti alla disponibilità delle parti per loro natura o per espressa disposizione di legge. Nella concreta fattispecie, la controversia ha ad oggetto l'ammontare degli importi afferenti canoni di locazione. Quindi, la controversia afferisce a diritti disponibili e non all'esercizio di funzioni autoritative dell'ente.
- c) Deve esistere una controversia giuridica, che già sussiste o potrebbe sorgere quando si contrappongono pretese confliggenti, di cui non sia possibile a priori stabilire quale sia quella giuridicamente fondata (carattere di incertezza). Di conseguenza, il contrasto tra l'affermazione di due posizioni giuridiche è la base della transazione, in quanto serve per individuare le reciproche concessioni, elemento collegato alla contrapposizione delle pretese che ciascuna parte ha in relazione all'oggetto della controversia. Si tratta di un elemento che caratterizza la transazione rispetto ad altri modi di definizione della lite. Nella concreta fattispecie, siamo in presenza di una controversia giuridica già avviata con l'istanza di mediazione.
- d) Requisito essenziale dell'accordo transattivo disciplinato dal codice civile (artt. 1965 e ss.) è, in forza dell'art. 1321 dello stesso codice, la patrimonialità del rapporto giuridico. Nella concreta fattispecie, la controversia giuridica dà luogo ad un conflitto di natura economico-patrimoniale.

RICORDATO che, secondo il consolidato orientamento della Corte dei conti (sez. Toscana, parere 30/P/2008), occorre osservare che:

- 1) Gli accordi transattivi, in sede giudiziale o extra giudiziale, non rientrano nelle tassative ipotesi dei "debiti fuori bilancio", di cui all'articolo 194 del D.Lgs n. 267/2000.
- 2) Tali accordi, inoltre, non sono equiparabili alle sentenze esecutive di cui alla lettera a) del comma 1° dell'articolo 194, sia in ragione della tassatività delle ipotesi ivi previste, sia per l'impossibilità di ricondurre la fattispecie degli accordi transattivi al concetto di sopravvenienza passiva e dunque alla nozione di debito fuori bilancio sottesa alla disciplina in questione.
- 3) Gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi per l'adempimento.
- 4) Pertanto, con riferimento agli accordi transattivi, l'Ente può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi (in tal senso, anche il parere Sezione Piemonte 4/07, supportato dal Principio contabile n.2 – Osservatorio sulla Finanza e contabilità enti locali).
- 5) Le transazioni devono rispettare, come nella concreta fattispecie, gli "equilibri di bilancio" (*"Un ente pubblico e una società in house non godono dunque di un arbitrio transattivo, riconoscibile ad un privato, ma devono pur sempre avere come parametro l'equilibrio di bilancio che impone una attenta e oculata valutazione delle poste in transazione"*; Corte dei conti, sez. giurisd. Lombardia, sentenza 19 luglio 2019, n. 196)

TENUTO CONTO che, nella concreta fattispecie, la futura transazione non darà luogo ad un debito fuori bilancio, dal momento che l'accordo transattivo non cagiona l'insorgere di un obbligo di pagamento, ma determina solo una diversa regolamentazione dei rapporti di locazione sussistenti fra le parti⁵, attraverso la stipula di un nuovo contratto.

⁵ Al riguardo, occorre ricordare che, per quanto concerne la corretta procedura da seguire (il "*quomodo*"), in base agli attuali orientamenti della Corte dei conti, si rileva quanto segue. Secondo un **primo orientamento**, la transazione non dà luogo ad un debito fuori bilancio. Ciò, in quanto si afferma che l'approvazione di un accordo transattivo non costituisce fattispecie di debito fuori bilancio, in ragione della tassatività delle ipotesi previste dall'articolo 194, comma 1°, D.Lgs n. 267/2000. Infatti: "*Può, infatti, definirsi consolidato ed accolto pienamente da questa Sezione, l'orientamento, secondo il quale le fattispecie di debito fuori bilancio, analiticamente indicate nell'art. 194, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, devono considerarsi tassative e non*

RITENUTO di approvare la proposta di transazione, avanzata da Inwit.

VISTO il D. Lgs. 267/2000.

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile e dal Responsabile Area Tecnica, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 267/2000.

Ad unanimità di voti espressi dagli aventi diritto in forma palese per alzata di mano:

DELIBERA

1. Di prendere atto:

- ✓ Della Nota di precisazioni (allegato n. 1), predisposta dal Responsabile Area Tecnica, con la quale si illustra la proposta di transazione, presentata da Inwit.
- ✓ Della Relazione Istruttoria, elaborata dal Responsabile Area Tecnica, con la quale si formula adesione alla proposta di transazione, avanzata da Inwit (allegato n. 2).
- ✓ Della Relazione, elaborata dall'avvocato Porchera, con la quale si formula adesione alla proposta di transazione, avanzata da Inwit (allegato n. 3).

2. Di adottare, sulla base ed in condivisione delle indicate Relazioni, la proposta di transazione, avanzata da Inwit, avente il seguente contenuto:

- a) Stipula di un nuovo contratto di locazione, con validità dal 01/01/2024 per la durata di anni 6 + 6 (scadenza al 31 dicembre 2035), al canone annuale di €. 6.500,00.
- b) Il nuovo contratto di locazione sostituirà quello in essere, avente scadenza in data 12 luglio 2026.
- c) Il saldo dei canoni, maturati e maturandi sino al 31 dicembre 2023, pari ad € 12.750,00, verrà corrisposto prima della stipula del nuovo contratto.
- d) La bozza del nuovo contratto di locazione verrà trasmessa dal legale della soc. Inwit.

3. Di proporre, ad integrazione della proposta transattiva, l'introduzione delle seguenti clausole: - Il nuovo contratto di locazione dovrà pienamente confermare la natura solo locatizia e civilistica dei rapporti in essere fra le parti, con esclusiva applicazione di quanto concordato in sede di contratto; - Inwit non potrà richiedere, per l'intera durata del nuovo contratto, alcuna diminuzione del canone.

4. Di prendere atto che, nella concreta fattispecie, la proposta di transazione non dà luogo ad un debito fuori bilancio, dal momento che l'accordo transattivo non cagiona l'insorgere di un obbligo di pagamento, ma determina solo una diversa

suscettibili di estensione ad altre tipologie di spesa, in considerazione della "...natura eccezionale di detta previsione normativa finalizzata a limitare il ricorso ad impegni non derivanti dalla normale procedura di bilancio..." (v. ex multis, Sez. Piemonte, del. n. 4/2007; Sez. Basilicata, del. n. 16/2007; Sez. Puglia, del. n. 106/2009). Ferma restando, tuttavia, la possibilità del legislatore di disciplinare ulteriori ipotesi di debito fuori bilancio, così come è avvenuto con la modifica apportata all'art. 191 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 3, comma 1, lett. i), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 (cfr. Sez. Puglia deliberazioni n. 93/PRSP/2014/e n. 122/PRSP/2016), con riferimento alla procedura di riconoscimento del debito derivante da lavori di somma urgenza. Di conseguenza, nell'ambito delle fattispecie normative di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, non può considerarsi incluso l'istituto contrattuale della transazione (Corte Conti, sez. controllo Puglia, n. 80/2017; ex multis: Corte Conti, sez. controllo Umbria, 123/2015; Corte conti Lombardia, n. 181/2017). In buona sostanza, secondo tale orientamento, la transazione, seppur determinasse l'insorgenza di un obbligo al pagamento, non configurerebbe un debito fuori bilancio. Ciò perché tale obbligo viene riconosciuto, per la prima volta, proprio con la transazione. Quindi, non si tratta di "riconoscere" un pregresso debito fuori bilancio, ma di impegnare ex novo una somma connessa ad una transazione. Con la transazione, l'obbligo sorge solo al momento della stipulazione della medesima. Viceversa, ad avviso di un **secondo orientamento** (Corte Conti, sez. Lazio, parere n. 48/2021), se la transazione contempla oneri finanziari per il Comune, si realizza un'ipotesi di debito fuori bilancio all'interno della transazione. La Corte afferma: "La transazione che l'ente vorrebbe sottoscrivere rappresenta, per quanto risulta dalla richiesta, un contratto attivo per il comune di Fonte Nuova che ne ricaverebbe futuri oneri di urbanizzazione. La stessa, pertanto, potrebbe essere stipulata senza procedere al riconoscimento del debito, poiché non vi è esborso di denaro. Ciò che il Comune deve fare, infatti, è procedere alla valorizzazione urbanistica del bene da restituire utilizzando la Legge di rigenerazione urbana (L.r. 7/2017). D'altra parte, qualora vi fossero, invece, oneri connessi alla transazione non previsti nel bilancio dell'ente, e fosse perciò necessario procedere ad un riconoscimento di debito, si conferma quanto proposto dal Comune circa il fatto che la lettera applicabile dell'art. 194 è la lettera e). La procedura è utilizzabile in presenza di debiti non già esistenti nel bilancio comunale, con conseguente obbligo di preliminarne riconoscimento (SSRR in spec. comp. 37/2020) e valutando l'utilità che deriverebbero all'ente stesso". In altri termini: la sottoscrizione di una transazione, che non comporti oneri per il Comune, non necessita di previo riconoscimento di debiti fuori bilancio. Qualora, invece, vi sia nella transazione una definizione anche di rapporti debitori e creditori tra i soggetti stipulanti, si impone il previo riconoscimento dei debiti fuori bilancio quando gli stessi non siano presenti nella contabilità dell'ente e sempre se sussiste un'utilità per il Comune stesso.

regolamentazione dei rapporti di locazione sussistenti fra le parti, attraverso la stipula di un nuovo contratto.

5. Di inoltrare la presente deliberazione:

- Al Revisore dei conti, al fine dell'acquisizione del necessario parere preventivo, ai sensi dell'articolo 239, comma 1°, lettera "b", n. 6, del D.Lgs n. 267/2000.
- Successivamente ed acquisito il parere del Revisore, al Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva della proposta transattiva.

Stante l'urgenza di procedere, con separata votazione, ad unanimità di voti:

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
ROMANENGHI Feruccio

IL SEGRETARIO COMUNALE
ALESIO Dott. Massimiliano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.